



**CONFEDERAZIONE  
GIUDICI DI PACE**

M_DG Corte d'Appello di Bologna 003700600601		
N. 5320		
27 GIU. 2019		
UOR	CC	RUO CG
Funzione	Microattività	Attività
Fascicolo		Protocollo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
E-mail: ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it  
centromessaggi@governo.it, usg@mailbox.governo.it  
Fax 06.67796623 - 06.68997064

Al Signor Ministro della Giustizia  
E-mail: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it  
Fax 06.68897951

Alla Commissione di Garanzia sullo sciopero  
Email: segreteria@commissionegaranziasciopero.it  
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  
Fax 06.94539680

Ai Sigg.ri  
Presidenti di Corte d'Appello

Roma, 27 giugno 2019

**Oggetto: Dichiarazione di adesione alle giornate di astensione dalle attività di udienze civili e penali per il periodo dal 08 al 12 luglio per i Giudici Onorari di Pace, addetti agli Uffici del Giudice di Pace.**

La Confederazione Giudici di Pace dichiara di aderire all'astensione dalle attività di udienza - già proclamata dall'Angdp e dall'Unagipa in data 3 giugno 2019 - per il periodo dal 08 al 12 luglio per i Giudici Onorari di Pace, addetti agli Uffici del Giudice di Pace.

All'esito del tavolo tecnico, il 07 marzo c.a. il Ministro della Giustizia On. Bonafede ed il sottosegretario On. Morrone formularono le proposte ufficiali di modifica della c.d. riforma Orlando.

Tali proposte, pur distanti dalle richieste sindacali, vennero considerate dalla maggioranza delle associazioni della magistratura onoraria un primo passo per la modifica della suddetta riforma.

In sede di Consiglio dei Ministri del 20 maggio u.s., il governo diede seguito solo ad alcune delle soluzioni prospettate riducendo gli effetti di altre.

In particolare, il Ministro, nonostante il tavolo tecnico fosse stato istituito con la finalità di intervenire con decreto legislativo correttivo entro il termine del 15 agosto 2019, così come previsto dall'art. 3 co. 2 della Legge 57/2016, proponeva al suddetto consiglio dei Ministri un disegno di legge, con notevole allungamento dei tempi di approvazione.

A tutt'oggi non vi è alcuna calendarizzazione del DDL presentato per l'avvio del dibattito parlamentare.

L'omessa attuazione di quanto proposto al termine del tavolo tecnico, unitamente alla mancata presentazione del DDL per sottoporlo al vaglio della Commissione Giustizia, non può avere altra conseguenza che l'astensione della magistratura onoraria.

In particolare, si segnalano le seguenti difformità rispetto a quanto emerso in sede di tavolo tecnico e da quanto proposto dal Ministro della Giustizia.

V. S. M.  
R. 28-6-19 /



## CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

### **L'indennità fissa e le conclusioni raggiunte al tavolo tecnico e proposte dal Ministero.**

All'esito del tavolo tecnico, il Ministro propose una disposizione in materia di determinazione dei redditi che prevedeva la corresponsione delle tasse sul 60% dell'importo percepito con conseguente riduzione della base imponibile ai fini previdenziali del 40%.

Questa proposta venne sottoscritta dalle associazioni dei magistrati onorari al tavolo tecnico del 07 maggio 2019 e confermata al preconsiglio dei ministri.

In sede di Consiglio dei Ministri, invece, si è inopinatamente operata una riduzione della base imponibile (ai fini fiscali e previdenziali) del 20% invece della percentuale proposta e convenuta del 40%.

### **L'indennità fissa ed il numero di impegni.**

La previsione di tre impegni settimanali non è assolutamente sufficiente a garantire il funzionamento della giurisdizione, pertanto, si insiste per la previsione della possibilità di esercitare l'opzione almeno per quattro impegni settimanali, con conseguente incremento proporzionale della retribuzione.

Questa problematica è stata recentemente segnalata da un deliberato del Comitato Direttivo Centrale dell'ANM del 06.04.2019 in cui *"L'ANM rivolge un appello al Ministro della Giustizia affinché, in sede di redazione dell'articolato normativo, ampli l'oggetto delle materie delegabili in coerenza con quanto già stabilito e aumenti la soglia limite prevista per l'impiego settimanale dei magistrati onorari, prevedendo il corrispondente incremento retributivo, onde prevenire il blocco della trattazione di numerosissimi procedimenti e l'impossibilità di celebrare le udienze che conseguirebbero all'entrata in vigore della riforma così come prospettata"*.

### **La previsione della doppia indennità per i magistrati onorari di Tribunale e per i Vice Procuratori Onorari solo al superamento delle otto ore.**

Trattasi di intervento correttivo che costituisce un'eccentricità non solo rispetto a quanto previsto dalla Legge delega 57/2016 ma anche con riguardo alle tematiche affrontate nel tavolo tecnico, in quanto questa ipotesi non venne in alcun modo affrontata né introdotta.

La previsione dell'obbligo di presenza in ufficio oltre le otto ore pone gravissimi problemi di compatibilità di un incarico onorario con un obbligo di orario proprio del lavoro subordinato, in quanto questi magistrati avrebbero obblighi tipici di un lavoro dipendente ma nessun diritto.

L'art. 4 del DDL, infatti, ricalca il limite delle otto ore giornaliere di cui all'art. 3 D.lgs. 66/2003, così come precisato con circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 2005.

Tutto questo non avrà altro effetto che alimentare un notevole contenzioso con lo Stato.

### **Il procedimento disciplinare.**

Il Legislatore delegato ha completamente disatteso l'articolo 1, comma 1, lettera l) e l'articolo 2, comma 11 della legge delega n. 57/2016, disciplinando la responsabilità disciplinare del magistrato onorario nel ben distinto ambito di cui all'articolo 21, inerente la decadenza, la dispensa e la revoca del mandato per il mancato raggiungimento degli obiettivi dovuto a gravi ed inescusabili carenze.

E' evidente l'eccesso di delega operato dal Legislatore delegato in violazione dell'articolo 76 Cost., avendo questi completamente omissso di graduare le sanzioni disciplinari secondo la loro gravità, prevedendo l'immediata revoca, peraltro senza neppure individuare le fattispecie tipizzate di illecito disciplinare, se non con generiche frasi, che non solo ledono il diritto di difesa del magistrato onorario, ma la stessa indipendenza della funzione ed effettività del sistema disciplinare che, senza uno specifico richiamo al d.lgs. n. 109/2006, rischierebbe di lasciare impunte anche condotte gravi.



**CONFEDERAZIONE  
GIUDICI DI PACE**

**I trasferimenti dei magistrati onorari (mobilità).**

La mancata attuazione della delega con riferimento al procedimento del trasferimento ad altro ufficio di cui alla lettera g) comma 1 dell'art. 1 e del comma 8 dell'articolo 2 L. 57/2016 sta comportando gravi conseguenze per i singoli uffici giudiziari in caso di particolari emergenze che possono comportare una drastica riduzione della presenza dei magistrati onorari, quali, ad esempio: le incompatibilità sopravvenute; i motivi di salute; i motivi di famiglia e le esigenze degli uffici giudiziari.

Nei nostri precedenti comunicati avevamo illustrato alcune lacune e necessarie integrazioni nello schema governativo proposto dal sottosegretario Morrone che qui reiteriamo:

- *la previsione del raggiungimento del limite di età in linea con quello previsto per la professione forense, che attualmente è di 70 anni;*
- *la previsione del carattere volontario dell'inserimento nell'ufficio per il processo e la possibilità di trasferimento su domanda al fine di garantire una più efficiente distribuzione dei magistrati onorari negli uffici;*
- *il rispetto di criteri di distribuzione razionale ed oggettiva del lavoro, in funzione all'impegno scelto, precisando che per le attività di studio del fascicolo e di redazione dei provvedimenti non verrà richiesta la presenza in ufficio;*
- *una precisa individuazione del concetto di 'impegno' (ossia che tre impegni equivalgono ad una udienza settimanale ad una udienza straordinaria mensile);*
- *una disciplina e garanzia delle funzioni giurisdizionali autonome sia per i giudicanti sia per i requirenti anche e soprattutto con riguardo alla materia penale e dei collegi.*

*Inoltre, la previsione di un trattamento previdenziale obbligatorio, a carico del magistrato onorario e soprattutto senza garanzia di una copertura pensionistica al termine dei 70 anni per coloro che non hanno maturato minimi contributivi, non appare in linea con i principi europei.*

*I livelli retributivi appaiono, infine, al limite della accettabilità; è ampiamente migliorabile dunque l'offerta economica, come del resto promesso dal medesimo sottosegretario Morrone all'esito del tavolo politico, a ciò potendo pervenirsi mediante una diversa modulazione degli impegni; un diverso trattamento fiscale delle indennità e, soprattutto, mediante l'aumento degli importi previsti per le indennità a cottimo e la possibilità per tutti di optare per il pagamento tramite giudici.net, sin da subito.*

A tutt'oggi, però, il governo non ha dato alcun riscontro.

Per tutti questi motivi, il direttivo della scrivente associazione dichiara di aderire all'astensione dalle attività di udienza, già proclamata dall'Angdp e dall'Unagipa in data 3 giugno 2019, per il periodo dal 08 al 12 luglio per i Giudici Onorari di Pace, addetti agli Uffici del Giudice di Pace.

Il direttivo della Confederazione Giudici di Pace